



Decreto Dirigenziale n. 158 del 16/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E
APPROVAL NUMBER 2320 - DITTA ITTICA FUSCO SRL - SEDE OPERATIVA IN
VILLARICCA (NA) ALLA VIA ROMA, N. 30 (EX 15 BIS)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo stabilimento della Ditta ITTICA FUSCO srl, con sede legale ed operativa in Villaricca (NA) alla via Roma, n. 30 (ex 15 bis), è stato riconosciuto idoneo, giusto D.D. n. 68/SAN/STAP-NA dell'11.3.2010 di cambio di ragione sociale, ai sensi dei Regg.ti CE 852-853/2004, All. III – Sez. 0, per un deposito frigorifero – attività generali, con approval number 2320;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 2 NORD, con nota prot. n. 239/A/Vet dell'11.7.2013, acquisita al ns. prot. al n. 510963 del 15.7.2013, ha trasmesso la nota del rappresentante legale della ditta de qua, prot. n. 237/A/Vet dell'11.7.2013, con la quale viene chiesta la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 2320, per motivi commerciali a far data 13.7.2013;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 2320, assegnato allo stabilimento della ditta de qua, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dal 13.7.2013, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012, subordinando la riattivazione dell'attività sospesa, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta ITTICA FUSCO srl, con sede legale ed operativa in Villaricca (NA) alla via Roma, n. 30 (ex 15 bis), può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di disporre la sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number 2320 assegnato alla ditta ITTICA FUSCO srl, con sede legale ed operativa in Villaricca (NA) alla via Roma, n. 30 (ex 15 bis), per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dal 13.7.2013, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012;

di subordinare la riattivazione dell'attività presso lo stabilimento della ditta in oggetto, alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta ITTICA FUSCO srl, con sede legale ed operativa in Villaricca (NA) alla via Roma, n. 30 (ex 15 bis), riconosciuta con approval number 2320, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 2 NORD per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe